



Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la
Formazione Continua del Terziario

**AVVISO PUBBLICO N.3/2025 “AUTOMOTIVE”
FINANZIAMENTO DI CORSI A CATALOGO (KIT) PER
AZIENDE DEL SETTORE AUTOMOTIVE**

Testo originale coordinato con l’Addendum deliberato C.d.A. del 18/12/2025

Risorse Stanziate per l’anno 2026 Euro 2.500.000,00

Procedure per la Presentazione di Percorsi Formativi a Catalogo



| | |
|---|----|
| ART. 1 - FINALITA', AZIENDE BENEFICIARIE E DESTINATARI FINALI | 4 |
| 1.1 Aziende beneficiarie | 4 |
| 1.2 Destinatari finali..... | 4 |
| ART. 2 - TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEI PROGETTI FORMATIVI..... | 5 |
| 2.1 Soggetti attuatori ed erogatori delle attività formative | 5 |
| 2.2 Tipologia progetti formativi e quota di rimborso | 5 |
| 2.3 Formazione a distanza (FAD) | 6 |
| 2.4 Massimali di progetto sulle singole sessioni di presentazione e plafond annuali di rimborso | 7 |
| ART. 3 - ACCORDO SINDACALE | 7 |
| 4.1 Risorse disponibili | 8 |
| 4.2 Modalità di presentazione delle domande di contributo (formulari e documentazione) | 9 |
| 4.3 Richieste di chiarimento | 10 |
| 4.4 Istruttoria di ammissibilità | 10 |
| 4.5 Graduatorie finali e finanziamento..... | 10 |
| 4.6 Avvio anticipato dei corsi | 11 |
| ART. 5 - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO | 11 |
| ART. 6 - AVVIO ATTIVITA' E TERMINI DI CONCLUSIONE DEI PROGETTI FORMATIVI | 12 |
| 6.1 Termini e condizioni di avvio attività..... | 12 |
| 6.2 Documentazione di Avvio Attività | 12 |
| 6.3 Termini e condizioni di chiusura delle attività | 12 |
| ART. 7 - FINANZIAMENTO PUBBLICO E COFINANZIAMENTO PRIVATO | 12 |
| 7.1 Regolamento CE nr. 651/2014 - Regime di Aiuti alla Formazione | 13 |
| 7.2 Regolamento CE nr.2831 /2023 - Regime Di Aiuti "De Minimis" | 14 |
| 7.3 Il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) | 14 |
| ART. 8 - CERTIFICAZIONI | 15 |
| ART. 9 - ADEMPIMENTI, VINCOLI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO | 15 |
| 9.1 Attribuzione del Percorso Kit | 15 |
| 9.2 Rendicontazione, documentazione e termini di scadenza per il rimborso del Percorso Kit | 15 |
| 9.3 Revoca del Finanziamento e Non Riconoscimento delle ore svolte e delle spese sostenute | 16 |
| 9.4 Saldo del finanziamento a rimborso | 16 |

ART. 10 - TUTELA DELLA PRIVACY16

ART. 11 - CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE17

ART. 12 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ17

ART. 13 - COMUNICAZIONI UFFICIALI17

ART. 1 - FINALITA', AZIENDE BENEFICIARIE E DESTINATARI FINALI

1.1 Aziende beneficiarie

L'Avviso 3/2025 è dedicato esclusivamente alle aziende del **Settore Automotive** aderenti a FonTer appartenenti a reti o indipendenti (*Classe Ateco commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli*).

Ciascuna azienda può beneficiare dei finanziamenti a rimborso per i percorsi formativi presenti nei cataloghi dei corsi autorizzati dalla Case Costruttrici/Distributrici di autoveicoli e pubblicati da FonTer. Tali corsi devono essere certificati all'interno del sistema di riconoscimento delle attività formative di ciascuna Casa Costruttrice/Distributtrice di autoveicoli.

Una medesima azienda (*si intende Codice Fiscale Azienda*) può ricevere uno o più contributi a valere sul presente Avviso nel rispetto del massimale aziendale annuale fissato al paragrafo 2.4.

Le aziende richiedenti non possono cumulare altri finanziamenti da enti pubblici o privati sui medesimi progetti aventi uguale finalità.

Oltre alle condizioni suddette, alla data di salvataggio del formulario in piattaforma le aziende, pena la non ammissibilità, debbono trovarsi nelle seguenti condizioni:

- 1) Aver effettuato formale adesione a FonTer
- 2) Non aver già avviato e/o concluso i corsi inseriti nella domanda di contributo, alla data di validazione del progetto/ Formulario messo a disposizione sulla piattaforma informatica di FonTer.

Non è ammessa in nessun caso la sostituzione dell'azienda beneficiaria del finanziamento.

Le aziende neo-aderenti in caso di non disponibilità del Cassetto Previdenziale recante l'adesione a FonTer hanno l'obbligo:

- di dichiarare l'avvenuta adesione al Fondo con apposita **autocertificazione** sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'azienda beneficiaria ai sensi del D.P.R.445/2000 **unitamente alla stampa del flusso UNIEMENS con relativa ricevuta di invio all'INPS** da cui si evinca chiaramente l'iscrizione al FonTer (Codice FTUS);

In ogni caso le aziende neo-aderenti hanno l'obbligo di mantenere l'adesione a FonTer per un periodo non inferiore a 36 mesi dalla data di approvazione del finanziamento indipendentemente dalla tempistica di svolgimento delle attività formative.

N.B: Pena la revoca del finanziamento, le attività formative debbono essere avviate con data successiva a quella di effettiva adesione al Fondo FonTer. Di conseguenza resta a carico del soggetto attuatore e/o dell'azienda beneficiaria l'obbligo di verificare che l'adesione sia andata a buon fine prima della data dell'effettivo avvio delle attività formative:

Nel caso in cui dal Cassetto Previdenziale l'adesione risulti non attiva ovvero attiva con data successiva a quella di avvio delle attività formative, l'azienda deve sospendere l'attività formativa ed inviare tempestiva comunicazione al Fondo che procederà alla revoca del finanziamento.

1.2 Destinatari finali

I destinatari finali del presente Avviso sono i lavoratori e le lavoratrici per i quali l'azienda versa il contributo della disoccupazione involontaria "DS" derivante dal versamento del contributo di cui all'art. 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978 n. 845, come di seguito indicato:

- a) lavoratori/trici assunti con contratto a tempo indeterminato;
- b) lavoratori/trici assunti con contratto a tempo determinato, in essere, di durata non inferiore a 3 mesi;
- c) lavoratori con contratto di apprendistato (apprendistato professionalizzante), ad esclusione della formazione obbligatoria;

d) possono rientrare tra i destinatari della formazione finanziata anche i lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro ai sensi degli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 anche ai sensi delle disposizioni normative G.U. 307 del 28 dicembre 2021 comma 241. In tal caso il numero di lavoratori coinvolti da misure di integrazione salariale e/o ammortizzatori sociali deve essere espressamente indicato nell'Accordo Sindacale a corredo del progetto formativo e nel Formulario on line nell'apposita sezione. **Tale misura si applica nel rispetto della normativa in materia di Aiuti di Stato di cui al successivo Art.8 delle presenti procedure.**

Sono esclusi dal presente Avviso i seguenti soggetti:

- ❖ Titolari/Imprenditori e Coadiuvanti Familiari
- ❖ Agenti Venditori
- ❖ Personale non espressamente riconducibile alle categorie di cui alle lettere da a) a d) del presente articolo.

Sono finanziabili esclusivamente gli interventi formativi destinati ai lavoratori/trici di aziende in regola con l'applicazione integrale della contrattazione stipulata tra le Associazioni Imprenditoriali e le Federazioni di Categoria aderenti a Cgil, Cisl e Uil. Le aziende beneficiarie sono tenute a presentare la Dichiarazione Sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la propria regolarità contributiva entro la fase di conclusione del progetto formativo (rendicontazione) e far pervenire a FonTer il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) attestante la Regolarità Contributiva, pena il decadimento del finanziamento ottenuto.

L'azienda aderente a FonTer ai fini del buon esito dell'attività finanziata è tenuta a garantire la partecipazione dei lavoratori in formazione.

ART. 2 - TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEI PROGETTI FORMATIVI

2.1 Soggetti attuatori ed erogatori delle attività formative

Sono Soggetti Presentatori e Attuatori a valere sul presente Avviso esclusivamente le aziende beneficiarie del contributo.

Sono Soggetti Erogatori della formazione esclusivamente le Case Costruttrici/Distributrici di autoveicoli anche tramite strutture formative interne, centri di Formazione, oppure gli Enti di Formazione indicati dalle stesse Case Costruttrici/Distributrici di autoveicoli. In nessun caso è possibile beneficiare di finanziamento a rimborso sul presente Avviso per la formazione erogata da soggetti diversi da quelli indicati.

Le aziende beneficiarie possono avvalersi di un **Soggetto terzo in delega** limitatamente alle attività di supporto alla presentazione della richiesta di finanziamento, gestione delle attività di monitoraggio e rendicontazione, a condizione che esso sia espressamente indicato dalle Case Costruttrici/Distributrici di autoveicoli e accreditato al Fondo.

Le aziende che intendono avvalersi del Soggetto terzo sono tenute ad autorizzare FonTer al pagamento diretto al Soggetto terzo fino a un importo massimo del 30 % del contributo riconosciuto.

2.2 Tipologia progetti formativi e quota di rimborso

A valere sul presente Avviso sono ammessi esclusivamente progetti formativi aziendali e ciascuna azienda, fermo restando il limite del massimale annuale, può richiedere il finanziamento di uno o più percorsi/corsi (kit) selezionati dal catalogo automotive relativo al marchio/brand di riferimento disponibile sulla piattaforma informatica del Fondo.

Per progetto formativo si intende il Formulario caricato e salvato in piattaforma contenente uno o più corsi (kit) selezionati dal catalogo fornito dalle case automobilistiche e autorizzato da FonTer e ai quali l'azienda beneficiaria ha associato uno o più partecipanti, con la raccomandazione di attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel catalogo formativo.

Sono ammesse al rimborso **4 tipologie di progetti formativi kit**, di seguito indicate:

- 1) **“kit corsuale”** si intende un progetto composto da uno o più corsi singoli.
- 2) **“kit pacchetto” semestrale** si intende un progetto composto da un insieme di corsi inseriti in una pianificazione semestrale delle attività formative.
- 3) **“kit pacchetto” annuale** si intende un progetto composto da un insieme di corsi inseriti in una pianificazione annuale delle attività formative.
- 4) **“kit abbonamento personalizzato”** si intende un sistema di canone annuale standard predisposto dalla Casa Costruttrice/Distributrice e comprensivo di un insieme di corsi formativi.

Il progetto formativo può prevedere un sistema misto tra le suddette tipologie a condizione che la richiesta di rimborso venga presentata separatamente, nel rispetto delle modalità di rendicontazione definite nel Manuale di Gestione e Rendicontazione pubblicato sul sito nella sezione dedicata al presente Avviso.

A ciascuna tipologia di progetto deve essere associato il numero dei partecipanti.

Il costo di ciascun corso/Kit riconosciuto è pro capite, e deve essere considerato Iva esclusa e al netto del cofinanziamento obbligatorio posto a carico dell'azienda aderente a FonTer.

Previa verifica della disponibilità delle risorse postate sulle singole sessioni di presentazione, FonTer eroga un rimborso pari **all'80% del costo del progetto formativo** fino al raggiungimento del plafond aziendale assegnato sulla singola sessione di presentazione nei limiti del valore complessivo annuale per azienda, specificato nella tabella riportata al successivo paragrafo 2.4

L'azienda beneficiaria si potrà far carico della quota non coperta dal Fondo. Si precisa, inoltre, che l'IVA, o gli altri oneri, non sono finanziabili; pertanto, non saranno considerati nel calcolo del contributo. Non sono ammessi rimborsi per spese di viaggio e alloggio dell'allievo in formazione.

I Progetti Formativi saranno finanziati per intero in ordine cronologico di salvataggio del formulario in piattaforma, fino all'esaurimento delle risorse disponibili sulle singole sessioni di presentazione.

Nell'ambito di ogni singolo progetto è consentito effettuare le seguenti opzioni:

- a. selezionare uno o più corsi /kit fino alla capienza massima del plafond assegnato, ai sensi del successivo articolo 2.4,
- b. il medesimo dipendente (Codice Fiscale del lavoratore) può partecipare a uno o più corsi/kit,
- c. il medesimo corso/kit può essere associato a uno o più dipendenti,
- d. ciascun gruppo aula, in fase di gestione, deve attestarsi tra 1 e 30 allievi,
- e. la formazione può essere erogata con modalità mista tra aula in presenza, aula virtuale (fad sincrona), o fad asincrona secondo le modalità e le percentuali indicate nel successivo paragrafo 2.3.

2.3 Formazione a distanza (FAD)

Per FAD si intende l'attività di erogazione della formazione e di apprendimento caratterizzata da una situazione di non contiguità spaziale (e talvolta temporale) tra docenti e discenti e dall'utilizzo intenso e sistematico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

La formazione FAD è ammessa fino al 100% della durata del corso.

Per **modalità Sincrona** si intende un'aula virtuale con modalità di svolgimento della formazione in diretta e contestuale in cui gli utenti abilitati in audio/video possono ascoltare e parlare contemporaneamente tra loro come in una normale conversazione. È assicurata l'interattività tra gli allievi con strumenti telematici guidati da un docente/formatore.

Per **modalità Asincrona** si intende una modalità che consente l'apprendimento da parte del discente in qualsiasi momento e in modo del tutto autonomo con lezioni preregistrate sempre mediante strumenti telematici che assicurino un'assistenza finalizzata a facilitare gli utenti sotto il profilo sia tecnico-informatico sia contenutistico.

Le attività di formazione pratica e/o laboratoriale, l'affiancamento training on the job/Coaching e eventuali tirocini curriculari (stage) debbono essere effettuati in presenza.

Ai fini della rendicontazione le attività formative svolte in fad sincrona e asincrona debbono essere conformi ai seguenti requisiti:

- i) tracciabilità mediante reportistica generata dalla piattaforma informatica utilizzata, contenente i nominativi dei discenti, il titolo della attività formativa, data e ora di entrata e uscita e sede di svolgimento, se disponibile,
- ii) registro presenze e/o Autocertificazione ai sensi del DPR 445/00 da parte dei discenti.

2.4 Massimali di progetto sulle singole sessioni di presentazione e plafond annuali di rimborso

Le aziende beneficiarie del presente Avviso possono chiedere il rimborso delle spese sostenute per i corsi di formazione, fino al raggiungimento del massimale di progetto per singola sessione di presentazione e comunque nei limiti del rispettivo **plafond annuale, relativo all'anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno)**, secondo i massimali indicati nella tabella 1.

Fatto salvo il plafond annuale di cui alla **tabella 1**, per ogni sessione mensile di presentazione, le aziende possono presentare uno o più progetti formativi a condizione che non superino i massimali di progetto assegnato sulla base dell'organico aziendale, come specificato ai successivi **punti A) e B)**, pena la non ammissibilità dei progetti in eccedenza.

A) Le Aziende con un numero di dipendenti in organico fino a 49 dipendenti hanno a disposizione fino a **7.000 euro** su ciascuna sessione di presentazione.

B) Le Aziende con un numero di dipendenti in organico da 50 in poi hanno a disposizione fino a **10.000 euro** su ciascuna sessione di presentazione.

NB: Il massimale di progetto può essere costituito da uno o più progetti presentati dalla stessa azienda sulla medesima sessione di presentazione.

Tabella 1: Plafond annuali dal 1 gennaio al 31 dicembre

| Numero dipendenti per azienda | Massimale annuo per azienda |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1 - 9 dipendenti | € 7.000,00 |
| 10 - 29 dipendenti | € 18.000,00 |
| 30 - 49 dipendenti | € 25.000,00 |
| 50 - 79 dipendenti | € 30.000,00 |
| 80 - 99 dipendenti | € 35.000,00 |
| Oltre 100 dipendenti | € 40.000,00 |

NB: La consistenza organica di ciascuna azienda è calcolata in base al numero annuo dei lavoratori subordinati in forza, così come risulta dai Flussi Uniemens (ex Dm 10) inviati all'INPS nell'anno solare di riferimento e inseriti nel Formulario on line ovvero **caricati nella documentazione obbligatoria**.

È posta a carico dell'azienda la responsabilità relativa all'effettivo possesso del requisito relativo al numero dei dipendenti necessari ad ottenere il finanziamento da parte del Fondo. La mancanza di tale requisito renderà la domanda improcedibile e come tale sarà dichiarata **non ammissibile**.

ART. 3 - ACCORDO SINDACALE

Pena la **NON AMMISSIBILITÀ**, i progetti presentati a valere sull'Avviso N. 3/2025 "Automotive" debbono essere corredati da un **Accordo Sindacale** redatto secondo le regole del Fondo di seguito indicate ai successivi **punti b.1) e b.2) e b.3)**

b.1) Accordo Sindacale Aziendale: i) Accordo di livello Aziendale con RSU: in presenza di

Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) in azienda, l'Accordo aziendale deve essere sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'azienda o da altro soggetto delegato e dalla maggioranza dei componenti delle RSU elette dai lavoratori che aderiscono a CGIL, CISL, UIL, utilizzando il modello di Accordo Aziendale allegato al presente Avviso (*Allegato 2 - modulistica di presentazione*); **ii) Accordo di livello Aziendale con RSA**: in presenza di Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA), l'Accordo aziendale deve essere sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'azienda o altro soggetto delegato e dalla RSA che detiene almeno il 50% +1 delle deleghe di adesione ai sindacati CGIL, CISL, UIL (*Allegato 3 - modulistica di presentazione*).

b.2) Accordo Territoriale in mancanza di RSU e/o RSA interne all'azienda: nelle realtà aziendali in cui non siano presenti RSU/RSA, l'Accordo deve essere sottoscritto dall'impresa, anche con l'assistenza dell'associazione datoriale di livello territoriale/nazionale e da tutte le Organizzazioni Sindacali territoriali e/o nazionali di categoria afferenti a Cgil, Cisl e Uil stipulanti il CCNL applicato. (*Allegato 4 - modulistica di presentazione*).

Come espressamente indicato nei Format di FonTer presenti nella Modulistica di Presentazione, l'Accordo di condivisione del piano formativo indipendentemente dalla tipologia deve presentare i seguenti elementi:

- firma e timbro di tutte le Organizzazioni Sindacali firmatarie (*se richiesto*),
- firme e timbro delle aziende beneficiarie e delle organizzazioni sindacali sulla medesima pagina,
- in caso di progetto multi-aziendale deve essere indicato l'elenco di tutte le aziende beneficiarie,
- descrizione analisi fabbisogni e della tipologia di attestazione e valutazione rilasciata ai lavoratori.

Gli Accordi di condivisione sindacale debbono essere sottoscritti in originale con firma autografa su carta e inviati al Fondo tramite scansione del documento originale.

In caso di progetti che coinvolgono aziende ubicate in regioni diverse l'Accordo Sindacale può essere siglato a livello Nazionale ovvero sottoscritto su ogni singola Regione coinvolta.

b.3) Accordi Quadro di livello Regionale: in presenza di Accordi Quadro Regionali in riferimento al presente Avviso, l'impresa ubicata nella Regione di riferimento può aderire all'Accordo Quadro Regionale inviando obbligatoriamente alle Parti Sociali firmatarie sia il progetto formativo sia l'apposito "Modulo di adesione all'Accordo Quadro" il cui format è reso disponibile da FonTer.

In merito al **punto b.3)** giova ricordare quanto segue: **1)** gli Accordi Quadro Regionali sottoscritti dalle Parti Sociali sono pubblicati sul sito del Fondo nella sezione dedicata all'Avviso N. 3/2025 Automotive; **2)** le aziende sono tenute a inviare alle organizzazioni sindacali e a FonTer il Modulo di Adesione all'Accordo Quadro per ogni singolo progetto presentato (*Allegato 4 - modulistica di presentazione*).

Gli Accordi Sindacali sottoscritti ai sensi dei precedenti punti b.1), b.2) e b.3) sono validi per tutti i progetti presentati a valere sul presente Avviso.

Importante: le aziende sono tenute a inviare al Fondo il medesimo Accordo Sindacale insieme alla documentazione richiesta, per ogni progetto formativo presentato.

ART.4- RISORSE DISPONIBILI, MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

4.1 Risorse disponibili

Dal 1 gennaio 2026, l'Avviso N. 3/2025 Automotive ha una dotazione finanziaria complessiva di **euro 2.500.00,00** (due milioni cinquecentomila euro).

L'Avviso opera con modalità a sportello e prevede sessioni di norma mensili (ad esclusione dei mesi di agosto e dicembre) fino ad esaurimento delle risorse stanziato.

Ogni sessione mensile, di norma, ha una dotazione di euro 250.000,00. Il CdA del Fondo si riserva di incrementare o ridurre la disponibilità della dotazione mensile, sulla base delle risorse disponibili.

Nel caso in cui le risorse disponibili sulla singola sessione non consentissero il finanziamento di tutti i progetti formativi presentati, l'assegnazione del finanziamento verrà effettuata tenendo conto **dell'ordine cronologico di salvataggio/validazione del formulario in piattaforma** (fanno fede la data e l'ora registrate dalla piattaforma informatica del Fondo). In tali casi i progetti non finanziati, possono essere presentati sulla sessione successiva a condizione che presentino un nuovo Codice identificativo di progetto (CIP) e che i corsi in essi contenuti non siano stati nel frattempo già avviati e/o conclusi.

I progetti formativi sono finanziati per intero, fatto salvo l'ordine cronologico di presentazione, nell'ambito della singola sessione FonTer potrà avvalersi dello scorrimento delle graduatorie al fine di assegnare le risorse disponibili della singola sessione.

Il C.d.A. del Fondo ha la facoltà di decidere ulteriori e diverse assegnazioni delle risorse in base alle esigenze riscontrate, nonché il recupero delle risorse derivanti da progetti rinunciati/revocati o da tagli alla rendicontazione.

4.2 Modalità di presentazione delle domande di contributo (formulari e documentazione)

Presentazione del formulario on line

Le domande di finanziamento debbono essere presentate esclusivamente dalle aziende aderenti in possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 1) nel rispetto delle scadenze e dei termini indicati.

La domanda di contributo deve essere redatta esclusivamente sull'apposito **Formulario** predisposto da FonTer reperibile sulla piattaforma del Fondo www.fonter.it e corredata dalla **documentazione obbligatoria indicata nella Check List di controllo** (*Allegato 0 Check list di presentazione*).

Per accedere al formulario on line è necessario effettuare **LA PROCEDURA di REGISTRAZIONE** sul portale istituzionale del Fondo, onde ottenere gli identificativi personali (username e password). Terminata la redazione del formulario kit sulla piattaforma del fondo il software ne consente l'invio telematico. All'atto del salvataggio sulla piattaforma, il sistema rilascia il Codice Identificativo Progetto (CIP) e la Ricevuta Progetto di invio telematico contenente la Dichiarazione di Autenticità delle informazioni presenti nel Progetto Formativo.

La piattaforma consente la validazione/presentazione di un formulario ogni 30 minuti. Ne segue che, pur collegandosi al proprio profilo da diversi computer, ciascun soggetto presentatore può salvare esclusivamente 1 formulario/CIP ogni 30 minuti.

Per essere esaminati con riferimento a ciascun mese di calendario, i formulari dei progetti debbono essere presentati al Fondo, completi della documentazione obbligatoria, entro la data di scadenza mensile indicata di volta in volta sull'Avviso.

Successivamente alla validazione, il formulario del progetto formativo non può essere modificato in nessuna delle sue parti. Il Fondo respingerà d'ufficio qualsiasi richiesta di modifica e/o rettifica del Formulario validato.

Presentazione della documentazione a corredo del formulario

Pena la non ammissibilità, la documentazione a corredo del progetto prevista nella Lista di Controllo (*Allegato 0 Check List modulistica di presentazione*) deve essere caricata sulla piattaforma, in un unico **file pdf**, entro i termini di scadenza (date e orario) indicata di volta in volta sul presente Avviso.

NB: Le richieste di contributo pervenute al Fondo con modalità diversa da quella indicata e inoltrate a mezzo PEC NON verranno inviate alla istruttoria di valutazione.

I documenti pervenuti al Fondo con modalità diversa da quella indicata sul sito non sono soggetti a protocollo in entrata e non verranno inviati all'istruttoria di valutazione.

I documenti allegati debbono seguire l'ordine indicato nella Check-List di controllo (*Allegato 0 Lista di controllo documentazione obbligatoria*).

Gli allegati predisposti dal Fondo e indicati nella Check-List di controllo costituiscono parte integrante del presente Avviso e sono disponibili sul sito web www.fonter.it nella home page dedicata.

Le domande pervenute oltre i termini di scadenza relativi a ciascuna sessione mensile, verranno esaminate nel mese successivo, salvo che FonTer non dichiarerà chiuso il periodo di validità del presente Avviso a seguito dell'esaurimento della disponibilità finanziaria postata su di esso. In tale caso le domande pervenute verranno dichiarate non ammissibili senza alcun obbligo a carico di FonTer.

FonTer valuta le domande di contributo in base all'ordine cronologico di salvataggio in piattaforma.

NB: Stante la disponibilità delle risorse, le domande di contributo Non Ammesse e/o Non Finanziate possono essere ripresentate nelle sessioni successive mediante un nuovo progetto/CIP a condizione che i corsi non siano stati avviati e/o conclusi.

4.3 Richieste di chiarimento

Eventuali richieste di chiarimenti in merito ai contenuti del presente Avviso dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo: automotive@fonter.it.

Le mail dovranno recare nell'oggetto "Chiarimenti Avviso N.3/2025 Automotive".

Il Fondo si riserva di inviare le risposte ai quesiti direttamente ai soggetti interessati. Eventuali risposte e le relative domande in forma anonima, finalizzate a fornire chiarimenti di interesse generale saranno pubblicate sotto forma di FAQ esclusivamente nell'area dedicata all'Avviso sul portale istituzionale del Fondo. I soggetti interessati sono tenuti a prendere visione dei chiarimenti ivi forniti.

4.4 Istruttoria di ammissibilità

La struttura tecnica di FonTer prevede all'istruttoria di conformità delle domande di contributo di norma entro 30 giorni dalla data di presentazione della documentazione. Il Fondo prende in carico le domande di contributo presentate on line secondo l'ordine cronologico di salvataggio e inviate complete della documentazione e nel rispetto dei requisiti di ammissibilità indicati al successivo articolo 5.

Il **Soccorso istruttorio** opera nell'ambito della disciplina generale del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. b), l. n. 241 del 1990, in base alla quale *"il responsabile del procedimento può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e ordinare esibizioni documentali"*. In tali casi il Fondo invia una richiesta di chiarimento e/o integrazione indicando le modalità e il termine di 5 giorni entro il quale deve pervenire quanto richiesto, pena la non ammissibilità.

Quando si apre il soccorso istruttorio il progetto/Cip viene riportato automaticamente nello stato "VALIDATO" per consentire di nuovo il caricamento del pdf entro il termine richiesto. In questi casi deve essere **ricaricato di nuovo il pdf unico comprensivo dell'integrazione richiesta**. Dopo aver caricato il pdf completo dell'integrazione si deve cliccare di nuovo sul pulsante "PRESENTA PROGETTO".

In mancanza di integrazione dei documenti oggetto di soccorso istruttorio entro i termini perentori richiesti dal Fondo il progetto verrà ritenuto Non ammesso.

L'esito negativo della istruttoria di conformità verrà comunicato da FonTer all'azienda beneficiaria anche solo con notifica inviata dalla piattaforma.

4.5 Graduatorie finali e finanziamento

Dopo apposita istruttoria di ammissibilità, l'esito delle domande di contributo sono inserite nelle Graduatorie finali che sono oggetto di ratifica da parte del CdA del Fondo. Le domande ammesse sono sulla base dell'**ordine cronologico di salvataggio/validazione in piattaforma** fino all'esaurimento della disponibilità finanziaria. Le altre domande pervenute verranno dichiarate **Non Finanziabili** senza alcun obbligo a carico di FonTer.

FonTer provvede a pubblicare sul sito istituzionale le Graduatorie delle domande ammesse o non ammesse al finanziamento nell'ambito della sessione mensile, di norma entro 30 giorni dalla data di presentazione della documentazione (*escluso il mese di agosto*). In ogni caso l'esito delle graduatorie verrà comunicato tramite notifica automatica generata dalla piattaforma.

La pubblicazione della graduatoria ratificata dal CdA costituisce la comunicazione ufficiale al soggetto

attuatore dell'ammissione o della non ammissione al finanziamento.

Si segnala che qualsivoglia richiesta di informazioni ovvero di accesso agli atti in merito agli esiti delle Graduatorie deve pervenire in forma scritta nel rispetto del Regolamento in materia di accesso agli atti reperibile sul sito istituzionale di FonTer.

NB: il Fondo non può fornire tali informazioni né via telefono né via e-mail.

4.6 Avvio anticipato dei corsi

È ammessa la possibilità di avviare i corsi di formazione in anticipo rispetto alla data di notifica del finanziamento, presentando la **Dichiarazione di Inizio Anticipato** (*Allegato 6 Modulistica di presentazione*) esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) la data di avvio dei corsi è successiva alla data di salvataggio/validazione del Formulario in piattaforma;
- 2) l'orario di avvio del corso è successivo all'orario di salvataggio del Formulario in piattaforma, a tal fine fanno fede la data e l'ora indicate nella ricevuta generata dalla piattaforma;
- 3) l'azienda invia al Fondo la dichiarazione di "Inizio Anticipato" sotto la propria responsabilità (*Allegato 6 - modulistica di presentazione*).

Resta inteso che, l'autorizzazione ad avviare le attività formative prima dell'approvazione e ratifica da parte del CdA, non costituisce in alcun modo un vincolo per FonTer.

In caso di non ammissione della richiesta di finanziamento da parte del Fondo tutte le spese sostenute per la sua presentazione e realizzazione resteranno a carico dell'azienda interessata.

ART. 5 - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

Pena la Non Ammissibilità, le domande di contributo debbono possedere i seguenti requisiti:

1. pervenire dalle aziende aderenti a FonTer in possesso dei requisiti secondo quanto disposto nel presente Avviso;
2. corredate di tutti i **documenti indicati nella Check-List** (*Allegato 0 Lista di controllo documentazione obbligatoria*) e inviati secondo le modalità precisate nel presente Avviso;
3. corredate del Cassetto Previdenziale attestante l'adesione a FonTer ovvero **Autocertificazione resa dal Legale Rappresentante dell'azienda beneficiaria** ai sensi del D.P.R.445/2000 corredata da fotocopia del documento di identità **unitamente alla stampa del flusso UNIEMENS con relativa ricevuta di invio all'INPS** da cui si evinca chiaramente l'iscrizione al FonTer (Codice FTUS); **non sono ammesse autocertificazioni per le aziende con data di adesione antecedente 90 giorni la data di presentazione della domanda di contributo;**
4. corredate dall'Accordo Sindacale di cui all'Art.3 del presente Avviso;
5. compilate secondo i requisiti delle presenti procedure e caricate correttamente sulla Piattaforma del Fondo;
6. essere del tutto conformi a quanto riportato nel presente Avviso.

Il Progetto Formativo è valutato **Non Ammissibile** in caso di domande compilate in modo non conforme, o incompleto o falso e/o presentate in modo difforme da quanto disposto nel presente Avviso. Le domande pervenute prive di uno o tutti gli elementi di cui ai punti da **1) a 6)** o che risulteranno compilate in modo incompleto e/o lacunoso rispetto alle presenti procedure sono dichiarate non ammissibili.

Le domande di contributo ritenute Non Ammissibili possono essere ripresentate ovvero inserite ex novo in piattaforma con un nuovo Codice Identificativo di Progetto (CIP) e corredate di tutta la documentazione obbligatoria ivi indicata.

ART. 6 - AVVIO ATTIVITA' E TERMINI DI CONCLUSIONE DEI PROGETTI FORMATIVI

6.1 Termini e condizioni di avvio attività

A partire dal 1 gennaio 2026, le attività formative debbono essere avviate entro e non oltre **90 giorni** dalla data di notifica del finanziamento ovvero entro detto termine deve essere avviato almeno un corso tra quelli programmati. Qualora l'attività formativa non fosse avviata entro detto termine, FonTer provvederà, previa comunicazione di sollecito a mezzo e-mail, alla revoca del finanziamento assegnato e al conseguente disimpegno dell'importo finanziato.

L'azienda titolare del finanziamento è tenuta ad inoltrare tramite piattaforma entro 1 giorno dall'avvio di ogni gruppo aula la "Comunicazione di Avvio" contenente le date, il luogo di svolgimento delle lezioni, l'elenco del corpo docente e quello degli allievi partecipanti.

6.2 Documentazione di Avvio Attività

L'azienda beneficiaria del contributo, a seguito della notifica di finanziamento, è tenuta alla sottoscrizione della **Lettera d'Impegno** contenente le condizioni e i vincoli del finanziamento nonché la documentazione da presentare all'Avvio ed alla Chiusura delle attività formative.

La Lettera d'Impegno deve essere caricata in piattaforma sezione Gestione Dinamica prima dell'avvio delle attività.

Limitatamente al presente avviso il Registro Presenze scaricato dalla piattaforma di FonTer non è obbligatorio. Ai fini della rendicontazione è fatto obbligo di presentare l'attestato di partecipazione al corso rilasciato dal soggetto erogatore della formazione.

Le ore di formazione svolte in modalità E-Learning/FAD debbono essere documentate in fase di rendicontazione tramite autocertificazione secondo il format predisposto dal Fondo.

6.3 Termini e condizioni di chiusura delle attività

A partire dal 1 gennaio 2026, i corsi/kit inseriti nel progetto formativo/formulario debbono essere conclusi entro e non oltre **6 mesi** dalla data della notifica di finanziamento; la rendicontazione deve avvenire entro e non oltre **90 giorni** dalla data di conclusione dell'ultima giornata formativa.

Qualora, trascorso questo termine, il titolare del finanziamento (azienda) non avesse ancora concluso il percorso formativo previsto, senza che siano state richieste e autorizzate eventuali proroghe dei termini di conclusione del percorso ovvero, non abbia provveduto a rendicontare il rimborso, FonTer provvederà alla revoca dello stesso e al disimpegno automatico dell'importo. Conseguentemente, il costo dell'eventuale attività svolta non potrà essere rimborsato e rimarrà interamente a carico del titolare del finanziamento (azienda).

Il periodo ricompreso tra il 1° ed il 31 agosto e tra il 22 dicembre ed il 6 gennaio non è considerato utile ai fini dello svolgimento dell'intero iter procedurale dei progetti formativi.

ART. 7 - FINANZIAMENTO PUBBLICO E COFINANZIAMENTO PRIVATO

In ogni Progetto Formativo i soggetti beneficiari dovranno indicare il Regime di finanziamento prescelto scegliendo tra il Regolamento CE nr. 651/2014 "*Aiuti alla Formazione Regolamento*" e il Regolamento CE N. 2831/2023 "*De Minimis*" indicando l'opzione scelta nel progetto aziendale presentato.

Le Aziende che attuano il Regolamento (CE) N. 2831/2023 "De Minimis" sono escluse dall'Obbligo del Cofinanziamento.

Il costo del lavoro del dipendente in formazione può costituire Cofinanziamento Obbligatorio.

Il Cofinanziamento Obbligatorio va determinato sull'importo richiesto a FonTer, al netto dell'IVA.

Nel caso in cui il costo del lavoro dei dipendenti in formazione non riesca a garantire per intero la quota del Cofinanziamento Obbligatorio, l'azienda per la quota non coperta deve provvedere alla copertura della stessa attraverso la fornitura di servizi finalizzati alla realizzazione del Progetto Formativo (*ad*

esempio fornitura aule didattiche, attrezzature, rimborsi di viaggio, vitto, alloggio, eventuali ulteriori spese di iscrizione e di frequenza per i corsi). Tale contributo deve essere dimostrato attraverso apposita documentazione contabile/amministrativa pena la revoca del contributo.

7.1 Regolamento CE nr. 651/2014 - Regime di Aiuti alla Formazione

Il Regolamento disciplina il regime di aiuti alla formazione del personale delle imprese fino al 31 dicembre 2020. Alle aziende che hanno effettuato l'opzione per questo Regolamento, ai fini della determinazione della intensità massima di finanziamento per loro ammissibile ed ai fini della determinazione della quota di cofinanziamento privato da rendicontare per il piano/progetto formativo, si applica **(1)** esclusivamente la definizione delle categorie di imprese adottata dalla Commissione Europea e allegata al Regolamento, oltre che **(2)** la disciplina dei costi ammissibili dei piani/progetti di aiuto alla formazione (GUUE L 187 del 26 giugno 2014). L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili. Può tuttavia essere aumentata fino a un'intensità massima del 70 % dei costi ammissibili come segue:

- a)** di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;
- b)** di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

Si segnala, altresì, che è possibile cumulare liberamente l'aiuto «De Minimis» (Regolamento CE n. 1407/2013) con gli Aiuti di Stato esentati (previsti dal Regolamento n. 651/2014 – artt. 9 e seguenti). Se, tuttavia, gli aiuti «De Minimis» e gli Aiuti di Stato esentati ai sensi del Regolamento n. 651/2014, sono concessi per gli stessi costi ammissibili individuabili, il cumulo dovrebbe essere consentito solo fino all'intensità massima di aiuto.

Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili sono da considerare cifre/importi intesi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere (e ciò deve essere verificabile/comprovabile).

Il Regolamento non si applica: **a)** ai regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali; **b)** agli aiuti ad hoc a favore delle imprese descritte alla lettera a; **c)** agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali. 5. Il presente regolamento non si applica alle misure di aiuto di Stato che di per sé, o a causa delle condizioni cui sono subordinate o per il metodo di finanziamento previsto, comportano una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: **a)** le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato. È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l'aiuto al momento del pagamento dell'aiuto; **b)** le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; **c)** le misure di aiuto che limitano la possibilità per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.

Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

In relazione alle condizioni previste dalla normativa comunitaria si definiscono:

- **piccole le imprese** con meno di 50 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 10 Milioni di euro oppure totale attivo patrimoniale non superiore a 10 Milioni di euro; nell'ambito delle piccole imprese si definiscono altresì microimprese le aziende che occupano meno di 10 dipendenti e che hanno un bilancio annuale inferiore o pari a 2 Milioni di euro;

- **medie le imprese** con meno di 250 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure totale di bilancio annuo non superiore a 43 Milioni di euro. Tali imprese non debbono inoltre risultare controllate per una quota superiore al 25 % del capitale o dei diritti di voto da altre imprese o gruppi rientranti nella categoria rispettivamente superiore;
- le imprese non rientranti nelle due categorie sopra descritte sono classificate **grandi imprese**.

| % di Cofinanziamento Privato – Regolamento (CE) nr. 651/2014 | | |
|--|------------------------------|---|
| Tipo di Impresa | % di Cofinanziamento Privato | % di Cofinanziamento in presenza di Lavoratori Svantaggiati |
| Grande Impresa | 50 % | 40 % |
| Media Impresa | 40 % | 30 % |
| Piccola Impresa | 30 % | 30% |

7.2 Regolamento CE nr.2831 /2023 - Regime Di Aiuti “De Minimis”

Dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030 è in vigore il nuovo Regolamento 2831/2023 “*De Minimis*” che sostituisce integralmente il precedente Regolamento 1407/2013.

La nuova disciplina del "De Minimis", in vigore dal 1° gennaio 2024, implica che il destinatario dell'aiuto non possa usufruire in 3 anni di finanziamenti pubblici complessivi, assegnati sotto forma di "de Minimis", superiori a **300.000 euro**, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuto. Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo del "De Minimis", appena indicato, i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa già approvati.

Il nuovo calcolo del concedibile avviene con riferimento a un periodo di 3 anni solari a base mobile partire dalla data di concessione dell'aiuto. Non si applica quindi più la previsione dei 3 esercizi finanziari.

A titolo esemplificativo, nel caso di un aiuto con data prevista di concessione pari al 10/02/2024, il calcolo del concedibile viene determinato sulla base degli aiuti concessi all'impresa unica dal 11/02/2021 al 10/02/2024.

In relazione alla possibilità di registrare gli aiuti a valere sui nuovi regolamenti De minimis, si ricorda che, in linea con il consueto modello di funzionamento del Registro, è necessario che l'Autorità responsabile, abiliti preliminarmente il Fondo FonTer a tale possibilità utilizzando le funzioni di modifica della Misura di Aiuto e aggiungendo i regolamenti da applicare.

Nel caso un'agevolazione concessa in Regime De Minimis superi il massimale individuale a disposizione in quel momento dell'impresa beneficiaria, l'aiuto non potrà essere concesso nemmeno per la parte non eccedente tale tetto.

La regola “De Minimis” si applica anche nel caso in cui l'attività finanziata sia erogata, a favore delle aziende, da un ente di formazione.

N.B: Le Aziende che attuano il Regolamento 2831/2023 per il presente Avviso, sono escluse dall'Obbligo del Cofinanziamento.

Per maggiori informazioni si raccomanda la presa visione del Regolamento 2831/2023

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302831

7.3 Il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA)

Le richieste di contributo prima del finanziamento vengono inviate al Registro nazionale Aiuti di stato (RNA) al fine di verificare la tipologia degli Aiuti concessi. Nei casi di esito negativo dell'interrogazione dell'RNA, il contributo non sarà concesso.

L'articolo 52 comma 1 della legge 234/2012, in attuazione dell'accordo di Partenariato 2015-2016, ha istituito il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato presso il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di espletare le verifiche necessarie al rispetto dei divieti di cumulo e delle altre condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli Aiuti di Stato o degli Aiuti De Minimis, nonché per la registrazione degli stessi per fini conoscitivi e di trasparenza; tale banca dati dovrà essere implementata ad opera dei soggetti concedenti con informazioni relative alle diverse tipologie di Aiuti concessi.

Si richiama l'attenzione dei soggetti erogatori (*soggetto attuatore*) e delle aziende beneficiarie sulla necessità di operare un'attenta e puntuale ricognizione di tutti i contributi pubblici ricevuti da ciascuna azienda beneficiaria e degli eventuali ordini di recupero pendenti per precedenti aiuti dichiarati illegali, rilevanti nella scelta del Regolamento comunitario in materia di aiuti di Stato applicabile. Tale ricognizione potrà essere effettuata anche mediante la consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, liberamente accessibile all'indirizzo web <https://bdaregistro.incentivialeimprese.gov.it>.

Le risultanze del predetto Registro dovranno, tuttavia, considerarsi meramente indicative e dovranno essere opportunamente integrate mediante l'indicazione, in sede di attestazione ai sensi del Reg. UE n. 2831/202, di tutti gli eventuali contributi pubblici "De Minimis" (in primis, quelli erogati da FonTer) che non dovessero essere stati ancora caricati nel Registro medesimo.

Il Registro Nazionale degli Aiuti è operativo a partire dal primo gennaio 2017 (data prorogata al 1° luglio 2017 con il Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - art 6 comma 6).

ART. 8 - CERTIFICAZIONI

I percorsi formativi debbono concludersi obbligatoriamente con un Attestazione/Certificazione rilasciata dal soggetto erogatore all'interno del sistema di riconoscimento delle attività formative di ciascuna Casa Costruttrice/Distributrice di autoveicoli che partecipa al presente Avviso.

ART. 9 - ADEMPIMENTI, VINCOLI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

9.1 Attribuzione del Percorso Kit

Nei limiti di emissione stabiliti dal presente Avviso, FonTer assume l'impegno di finanziare l'80% del costo del progetto per il numero di lavoratori/trici che l'azienda ha dichiarato nel Progetto Formativo presentato. La domanda di contributo deve essere sottoscritta sia dall'azienda sia dal soggetto attuatore. L'impegno finanziario è comunque vincolato all'assegnazione ed effettiva utilizzazione dei Percorsi Kit, nel rispetto integrale delle disposizioni procedurali e normative ivi previste, da parte dell'azienda beneficiaria della formazione.

In caso di revoca dell'azienda dal Fondo o di rinuncia da parte dell'ente erogatore alla realizzazione del percorso formativo descritto, l'impegno finanziario assunto da FonTer decade contestualmente ed automaticamente. Con la decadenza dell'impegno finanziario assunto, il Fondo è esonerato da ogni responsabilità nei confronti dei soggetti coinvolti (*azienda, terzi coinvolti, ecc.*).

9.2 Rendicontazione, documentazione e termini di scadenza per il rimborso del Percorso Kit

In riferimento alla documentazione utile per la Rendicontazione della spesa ammessa a finanziamento e quindi i termini, le condizioni e le modalità di Rendicontazione l'azienda è tenuta a seguire le procedure e la Modulistica del Manuale di Gestione e Rendicontazione Kit Automotive, pubblicato sul sito nella sezione dell'Avviso N.3/2025 Automotive.

Il Fondo effettua il rimborso del corso a saldo **direttamente all'azienda beneficiaria** e assume impegno di spesa a favore del soggetto attuatore che ha sottoscritto il progetto formativo. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 2.1 in riferimento al Soggetto terzo, il pagamento è effettuato a saldo direttamente all'azienda beneficiaria nel rispetto della normativa civilistica e contabile e previo esito positivo della verifica di regolarità della spesa sostenuta e conseguente determinazione del finanziamento concesso, entro i termini e le modalità indicate nel Manuale di Gestione e Rendicontazione pubblicato sul sito.

L'impegno finanziario è comunque vincolato all'assegnazione ed effettiva utilizzazione dei percorsi kit da parte delle aziende beneficiarie e al rispetto integrale delle disposizioni procedurali e normative previste

nel presente Avviso e nel Manuale di Gestione e Rendicontazione pubblicato sul sito.

In caso di revoca o rinuncia parziale a svolgere i percorsi kit da parte dell'azienda beneficiaria FonTer provvede a riparametrare l'impegno di spesa nei confronti dell'ente attuatore.

È possibile rinunciare al contributo tramite apposita dichiarazione di rinuncia al progetto da parte del soggetto beneficiario da inviare ai seguenti indirizzi e-mail formazione@fonter.it e vigilanza@fonter.it

9.3 Revoca del Finanziamento e Non Riconoscimento delle ore svolte e delle spese sostenute

FonTer si riserva la facoltà di revocare in ogni momento i percorsi formativi finanziati sulla base del monitoraggio/controllo in itinere ed ex post, in caso in cui non si verifichino tutte le condizioni indicate nelle presenti procedure e specificate nel Manuale di Gestione e Rendicontazione Automotive, finalizzato alla determinazione della spesa ammessa a finanziamento.

A seguire sono specificate le condizioni minime in base a cui viene effettuata la verifica per la revoca del finanziamento:

- ✓ i requisiti di ammissibilità autocertificati dal richiedente e/o soggetto attuatore non sussistono;
- ✓ il corso è stato avviato prima della data e/o ora di validazione del Formulario in piattaforma;
- ✓ la frequenza da parte del singolo allievo risulta inferiore al 100% delle ore previste nel percorso formativo da parte del singolo lavoratore;
- ✓ nel caso in cui il costo del lavoro dei dipendenti in formazione non riesca a garantire per intero la quota del Cofinanziamento Obbligatorio, l'azienda per la quota non coperta deve provvedere alla copertura della stessa attraverso la fornitura di servizi finalizzati alla realizzazione del Progetto Formativo (*ad esempio fornitura aule didattiche, attrezzature, rimborsi di viaggio, vitto, alloggio, eventuali ulteriori spese di iscrizione e di frequenza per i corsi*). Tale contributo deve essere dimostrato attraverso apposita documentazione contabile/amministrativa pena la revoca del contributo;
- ✓ la condizione lavorativa del dipendente in formazione è mutata;
- ✓ le aziende beneficiarie revocano l'adesione a FonTer nel periodo di utilizzo del progetto, ovvero dalla data di presentazione della richiesta di contributo (progetto) sino alla scadenza del 30° giorno successivo alla data di ricevimento della rendicontazione;
- ✓ l'azienda non risulti essere aderente a FonTer e non abbia provveduto né a informare il Fondo, né a sanare la situazione contributiva.
- ✓ in caso di ente erogatore privo dei requisiti richiesti al paragrafo 2.1.

9.4 Saldo del finanziamento a rimborso

FonTer. si impegna a saldare la somma ammessa al rimborso entro 90 giorni, dalla presentazione della documentazione di rendicontazione richiamate nel Manuale di Gestione e Rendicontazione, dopo averne verificate la correttezza e la completezza.

ART. 10 - TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, nonché del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, nell'ambito della raccolta delle informazioni relative ai Progetti Formativi, FonTer è il Titolare del trattamento dei dati personali nel rispetto della vigente normativa. I dati personali di contatto sono trattati per finalità connesse e strumentali alla raccolta di informazioni contrattuali e precontrattuali, e per l'esecuzione del rapporto contrattuale e/o di collaborazione, nonché per finalità connesse alla gestione delle relative obbligazioni (es. contabili e/o fiscali) e per compiti di natura tecnico-organizzativa. Le basi di legittimità di queste attività di trattamento possono includere la necessità contrattuale o le misure precontrattuali, ma anche elaborazioni, controlli e verifiche necessarie per l'adempimento di disposizioni derivanti da obblighi di legge. Altre attività, come il controllo della realizzazione del piano/progetto formativo, o del servizio/prodotto, la gestione dei sistemi di elaborazione elettronica, o delle comunicazioni inerenti il rapporto contrattualizzato o in via di perfezionamento,

possono essere fondate sul presupposto del legittimo interesse del Titolare del trattamento. Il trattamento delle informazioni sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e della tutela dei diritti della riservatezza, e verrà eseguito con strumenti manuali, cartacei e automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Per ogni ulteriore informazione, si fa rinvio all'informativa pubblicata sul sito www.fonter.it. Per ogni questione inerente le tematiche di protezione dei dati personali, è possibile contattare il responsabile della protezione dei dati personali o Data Protection Officer - DPO: Avv. *Raoul Barsanti*, FonTer. Via Vittorio Emanuele Orlando, 83 - 00187 Roma, e-mail: privacy.dpo@fonter.it.

ART. 11 - CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Le dichiarazioni sostitutive presentate (*dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione*) possono essere sottoposte a controlli e verifiche da parte di FonTer secondo le modalità e le condizioni previste dalla normativa vigente ed in particolare secondo le modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000. È disposta la decadenza dal beneficio qualora dai controlli effettuati ai sensi DPR 445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia di false dichiarazioni.

ART. 12 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ

L'attività formativa finanziata da FonTer è soggetta a controlli. Tali controlli sono effettuati con la finalità di verificare lo stato di realizzazione dell'attività formativa e il suo regolare svolgimento. I controlli sono effettuati secondo quanto previsto dal Fondo e nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018. Il Fondo potrà procedere alle verifiche in itinere con personale proprio o attraverso personale esterno/società incaricata dal fondo. In caso di formazione on line l'ente attuatore comunicherà al fondo il link, le credenziali di accesso, il calendario dettagliato delle lezioni e il nominativo del docente al seguente indirizzo vigilanza@fonter.it e formazione@fonter.it entro le 48 ore dalla data di svolgimento delle lezioni. Il Fondo può contattare i lavoratori che hanno usufruito dei kit e l'azienda di appartenenza, al fine di raccogliere informazioni sulla qualità della formazione erogata e più in generale sugli aspetti organizzativi e logistici. L'ente erogatore si impegna a consentire l'eventuale accesso all'aula, nella quale si tengono i percorsi kit oggetto di finanziamento, a personale di FonTer e/o da esso delegato, al fine di effettuare visite in itinere sull'effettivo svolgimento del progetto secondo le modalità indicate nella domanda di ammissione al finanziamento. L'eventuale verifica in itinere sarà svolta in modo da non arrecare disturbo all'attività formativa e nel minor tempo possibile.

ART. 13 - COMUNICAZIONI UFFICIALI

Tutte le comunicazioni destinate ad una pluralità di Enti di Formazione e/o di Aziende Beneficarie e/o di Soggetti Beneficiari vengono effettuate mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Fondo (www.fonter.it) sia nella Sezione "Notizie" sia alla pagina dell'Avviso di riferimento. Tutte le comunicazioni dirette a destinatari specificamente individuati avvengono secondo le modalità specificate nel presente Avviso. Si raccomanda, pertanto, a tutti i soggetti interessati al presente Avviso di monitorare costantemente il citato sito istituzionale del Fondo al fine di essere sempre aggiornati circa le comunicazioni e gli eventuali chiarimenti forniti da FonTer.